DARIO DELLACROCE & ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI

Dario Dellacroce dottore commercialista revisore contabile consulente del giudice

Alberto Miglia dottore commercialista revisore contabile consulente del giudice

Monica Quaglia dottore commercialista revisore contabile consulente del giudice via San Dalmazzo n. 24 10122 TORINO

Telefono 011-50.91.524 Telefax 011-50.91.535 E-mail: <u>info@ddea.it</u>

> Ai Signori Clienti LORO SEDI

Circolare n. 12 del 19 ottobre 2022

Cordiali saluti.

Dario Dellacroce & Associati

1. ADEMPIMENTI FISCALI

1.1. IN SCADENZA LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770/2022

Il modello 770/2022 deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta per comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate:

- i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2021;
- i relativi versamenti:
- le eventuali compensazioni effettuate;
- il riepilogo dei crediti;
- gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

La presentazione del modello deve avvenire entro il 31 ottobre 2022.

Tale data rappresenta anche il limite massimo per "ravvedere" il mancato versamento delle ritenute e per non incorrere nel reato di omesso versamento delle stesse nel caso di superamento dei limiti normativamente previsti.

Reato di omesso versamento delle ritenute

Secondo quanto previsto dall'articolo 7 DEL D.Lgs. 158/2015 il reato di omesso versamento di ritenute si configura nel caso in cui l'importo dovuto e non versato superi 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

La pena per chi non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta le ritenute dovute <u>sulla base della stessa dichiarazione</u> o <u>risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti,</u> è la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Modello 770 e ravvedimento operoso

La mancata presentazione del modello 770 può essere sanata attraverso la sua presentazione ed il pagamento di opportune sanzioni, in particolare secondo il D.Lgs. 471/1997, alla mancata presentazione del modello si applica una sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro.

Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento la sanzione si riduce e diviene pari al 60% - 120% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro.

0 0 0

1.2. FORFETTARI: DAL 1° OTTOBRE 2022 FATTURE EMESSE NEI TERMINI ORDINARI

Lo scorso 1° ottobre 2022 è terminato il periodo transitorio previsto a seguito dell'introduzione dell'obbligatorio utilizzo della fattura elettronica per i contribuenti forfettari: la fattura dovrà infatti essere emessa, in via generale, entro il **dodicesimo** giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

La fattura elettronica dei forfettari

Come già comunicato in precedenza, l'articolo 18, comma 2 del D.L. 36/2022 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti che hanno adottato il regime forfettario, ovvero il regime dei minimi, così come per gli enti che applicano il regime agevolato 398/1991 (in particolare, le associazioni sportive dilettantistiche).

Si tratta di una introduzione progressiva, a partire dallo scorso 1° luglio 2022, sulla base della dimensione del contribuente; in particolare, l'obbligo riguarda i soggetti che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno nel caso di apertura della partita Iva, superiori a 25.000 euro.

Pertanto:

- dallo scorso dal 1º luglio 2022 l'obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda i soggetti che hanno conseguito ricavi o percepito compensi nel 2021 per un importo superiore a 25.000 euro. Minimi, forfettari e associazioni che non hanno superato tale soglia hanno potuto continuare ad utilizzare i tradizionali sistemi di fatturazione;
- per verificare chi avrà obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2023 occorrerà verificare i ricavi/compensi relativi al 2022;
- dal 1º gennaio 2024 l'utilizzo della e-fattura riguarderà tutti i forfettari/minimi/associazioni.

Il regime transitorio

Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile è punito con sanzione amministrativa compresa tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati.

Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.

Per il solo III trimestre del 2022, le richiamate sanzioni non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

In altre parole, per le operazioni del III trimestre, viene assegnato un termine superiore per l'emissione della fattura elettronica:

- le operazioni effettuate nel mese di luglio potevano essere fatturate entro il 31 agosto scorso senza applicazione di sanzioni;
- quelle effettuate ad agosto potevano essere fatturate entro il 30 settembre;
- quelle effettuate a settembre potranno essere fatturate entro il 31 ottobre 2022.

<u>Si evidenzia che dal 1º ottobre 2022 tale regime transitorio è cessato</u>. Pertanto, le fatture relative ad operazioni effettuate a decorrere dal mese di ottobre 2022 dovranno essere emesse secondo le regole ordinarie, quindi:

- entro 12 giorni dall'effettuazione;
- entro il 15 del mese successivo (per ottobre il 15 novembre) se si tratta di fatture differite.

0 0 0

2. NOVITA' AGGIORNAMENTI

2.1. IL CREDITO DI IMPOSTA PER GLI AUMENTI DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Considerato l'aumento dei prezzi dell'energia e del gas, l'ultimo provvedimento normativo (articolo 6 del D.L. 115/2022, convertito dalla L. 142/2022) ha disposto il riconoscimento di un credito di imposta proporzionale all'incremento dei consumi di energia elettrica e di gas naturale anche per il III trimestre 2022. Il D.L. 144/2022 ha, inoltre, prorogato l'agevolazione anche per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Bisogna innanzitutto discriminare i soggetti beneficiari tra:

- ❖ imprese energivore: soggetti a forte consumo di energia elettrica, individuate dal Decreto Mise 21 dicembre 2017;
- ❖ imprese gasivore: soggetti che operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 del Decreto Mite 541/2021 e che ha consumato nel I trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale pari a 1 gWh/anno, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici;
- imprese non energivore: soggetti titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 16,5kW;
- imprese non gasivore: soggetti diversi dalle imprese a forte consumo di gas naturale.

Il beneficio, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, è potenzialmente fruibile anche dalle imprese per le quali non è possibile quantificare l'incremento dei costi sostenuti nel 2022 rispetto a quelli sostenuti nel 2019. Per effettuare i conteggi bisogna prendere in esame le fatture di conguaglio dei consumi di ciascun periodo di riferimento e non le fatture in cui sono esposti acconti.

Nella presente informativa si analizzerà il contributo sotto forma di credito di imposta spettante alle imprese <u>non</u> energivore e <u>non</u> gasivore per il II trimestre, per il III trimestre e per i mesi di ottobre e novembre 2022.

I contributi per i rincari di energia per il II trimestre, il III trimestre e i mesi di ottobre e novembre

Per le imprese non energivore, titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 16,5kW è riconosciuto un credito di imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica acquistata e utilizzata (al netto di imposte e sussidi) nel II e III trimestre 2022. L'agevolazione è stata recentemente concessa e incrementata al 30% anche per i mesi di ottobre e novembre 2022, ampliando la platea dei beneficiari ai titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 4,5kW. Il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo medio per kWh della componente energia abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

A titolo esemplificativo:

- prezzo medio componente energetica I trimestre 2022: 0,24556 €/ kWh;
- prezzo medio componente energetica I trimestre 2019: 0,10516 €/ kWh.

Incremento percentuale → 140% (quindi, superiore al 30%)

Se il costo sostenuto per la componente energetica nel II trimestre 2022 è pari a 11.205 euro, il credito di imposta spettante è pari a 1.680,75 euro (15% del costo sostenuto nel II trimestre 2022).

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha stabilito che i venditori di energia elettrica e di gas naturale che rifornivano le imprese sia nel 2019 sia nel 2022 debbano comunicare (entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta) l'incremento del costo e l'eventuale ammontare del credito di imposta spettante, a fronte di specifica richiesta da formulare da parte dell'impresa beneficiaria via pec. (Si rimanda alla bozza in allegato alla circolare).

Categoria	Periodo riferimento	Spettanza del credito di imposta	Calcolo del contributo		
Imprese non energivore	II trimestre 2022	Incremento del 30% della componente energetica nel I trimestre 2022 rispetto al I trimestre 2019	15% del costo sostenuto nel II trimestre 2022		
Imprese non energivore	III trimestre 2022	Incremento del 30% della componente energetica nel II trimestre 2022 rispetto al II trimestre 2019	15% del costo sostenuto nel III trimestre 2022		
Imprese non energivore	ottobre – novembre 2022	Incremento del 30% della componente energetica nel III trimestre 2022 rispetto al III trimestre 2019*	30% del costo sostenuto nei mesi di ottobre e novembre 2022		

^{*} Rispetto al II e al III trimestre 2022, per i mesi di ottobre e novembre 2022 l'ambito soggettivo dei beneficiari è ampliato ai titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

<u>I contributi per i rincari di gas naturale per il II trimestre, il III trimestre e i mesi di ottobre e novembre</u>

Per le imprese non gasivore è riconosciuto un <u>credito di imposta pari al 25% della</u> spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel II e III trimestre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici.

<u>L'agevolazione è stata</u> recentemente concessa e <u>incrementata al 40% anche</u> <u>per i mesi di ottobre e novembre 2022</u>. Il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

A titolo esemplificativo:

- prezzo medio I trimestre 2022: 98,75 €/ MWh;
- prezzo medio I trimestre 2019: 32,94 €/ MWh.

Incremento percentuale → 199% (quindi, superiore al 30%)

Se il costo sostenuto per l'acquisto del gas consumato per usi diversi da quelli termoelettrici nel II trimestre 2022 è pari a 9.700 euro, il credito di imposta spettante è pari a 2.425 euro (25% del costo sostenuto nel II trimestre 2022).

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha stabilito che i venditori di energia elettrica e di gas naturale che rifornivano le imprese sia nel 2019 sia nel 2022 debbano comunicare (entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta) l'incremento del costo e l'eventuale ammontare del credito di imposta spettante, a fronte di specifica richiesta da formulare da parte dell'impresa beneficiaria via pec. (Si rimanda alla bozza in allegato alla circolare).

Categoria	Periodo Spettanza del credito di imposta		Calcolo del contributo	
Imprese non gasivore	II trimestre 2022	Incremento del 30% del gas consumato nel I trimestre 2022 rispetto al I trimestre 2019	25% del costo sostenuto nel II trimestre 2022	
Imprese non gasivore	III trimestre 2022	Incremento del 30% del gas consumato nel II trimestre 2022 rispetto al II trimestre 2019	25% del costo sostenuto nel III trimestre 2022	
Imprese non gasivore	ottobre – novembre 2022	Incremento del 30% del gas consumato nel III trimestre 2022 rispetto al III trimestre 2019*	40% del costo sostenuto nei mesi di ottobre e novembre 2022	

L'utilizzo dei crediti di imposta nel modello F24

I crediti di imposta corrispondenti ai contributi spettanti devono essere utilizzati esclusivamente in compensazione nel modello F24 e non possono essere richiesti a rimborso. Sono previsti normativamente dei termini di scadenza per l'utilizzo dei crediti di imposta:

- quelli relativi al <u>II trimestre 2022</u> devono essere utilizzati <u>entro il 31 dicembre</u> 2022;
- quelli relativi al <u>III trimestre 2022</u> e quelli relativi ai <u>mesi di ottobre e novembre</u> <u>2022</u> devono essere utilizzati <u>entro il 31 marzo 2023</u>.

<u>L'utilizzo non prevede alcuna preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate</u>: le risoluzioni n. 18/E/2022, n. 49/E/2022 e n. 54/E/2022 hanno istituito i seguenti codici tributo per <u>le imprese non energivore e non gasivore</u>:

- codice tributo 6963: credito di imposta energia Il trimestre 2022;
- codice tributo 6964: credito di imposta gas II trimestre 2022;
- codice tributo 6970: credito di imposta energia III trimestre 2022:
- codice tributo 6971: credito di imposta gas III trimestre 2022;
- codice tributo 6985: credito di imposta energia ottobre e novembre 2022;

codice tributo 6986: credito di imposta gas ottobre e novembre 2022.

Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline). I crediti sono utilizzabili senza la preventiva verifica di rispetto di soglie di utilizzo di crediti fiscali e non sono tassati né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini Irap.

Gli aspetti contabili e fiscali

I crediti di imposta rappresentano dei contributi in conto esercizio che vanno contabilizzati con riferimento al periodo di maturazione degli stessi e iscritti nella voce A5) del Conto economico.

I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi da cui maturano, sempre che il beneficio derivante dal credito, dalla detassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e da altre eventuali agevolazioni non superi l'ammontare del costo sostenuto.

Esempio

Un'impresa non energivora matura un credito di imposta relativo al III trimestre 2022 di 8.500 euro che utilizza in compensazione per versare l'Iva a debito del mese di ottobre (15.000 euro) alla scadenza del 16 novembre 2022. Le scritture contabili sono le seguenti:

a) al 30 settembre 2022, ultimo giorno del trimestre in cui è maturato il credito

Crediti compensabili in F24	а	Contributo	conto	8.500	8.500
		esercizio	non		
		imponibile			

b) al 16 novembre 2022, data di addebito del modello F24

Debito Iva	а	Diversi	15.000	15.000
		Banca c/c		6.500
		Crediti		8.500
		compensabili in		
		F24		

Il credito dovrà essere poi esposto nel quadro RU del modello Redditi 2023 relativo al periodo di imposta 2022 in cui è maturato.

0 0 0

2.2. INDICE ISTAT SETTEMBRE 2022

L'indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie del mese di settembre è **113,5**. La variazione sullo stesso mese dell'anno precedente è **+8,6%**. (Sito web www.istat.it).
